



IMPRESA SICURA

*“Bando per l’accesso al rimborso delle spese sostenute dalle
Imprese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale”*

OBIETTIVO

Il presente Bando, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale, definisce, i criteri e le modalità di riconoscimento alle imprese del rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di *DPI*.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse disponibili per il riconoscimento dei rimborsi previsti dal presente Bando sono pari, a € 50.000.000,00.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del rimborso previsto dal presente Bando tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda di rimborso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
- b) Hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- c) Sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.



INVESTIMENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili al rimborso di cui al presente Bando le spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di *DPI* le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie:

- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.

1. Ai fini dell'accesso al rimborso, le spese di cui al precedente punto devono:

- a) Essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto Cura Italia e la data di invio della domanda di rimborso di cui al punto 9.1. A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso;
- b) Essere connesse a fatture pagate alla data dell'invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all'impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
- c) Essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00);
- d) Non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.



- 2. Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l'IVA.**
- 3. Fermo restando il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, le fatture costituenti acconto sulle forniture di *DPI* sono ammissibili solo a condizione che l'impresa presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.**

RIMBORSO CONCEDIBILE

Il rimborso di cui al presente Bando è concesso, **nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di euro 500,00 per ciascun addetto dell'impresa cui sono destinati i *DPI* e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di euro 150.000,00.**